



Organismo Congressuale Forense

Ill.ma **Commissione Giustizia**

(Alla c.a. del Consigliere Parlamentare Bonomo)

Ill.ma **Commissione Programmazione economica e bilancio**

Ill.ma **Commissione Finanze e tesoro**

Senato della Repubblica

Oggetto: *conversione in legge del decreto legge 28.10.2020 nr. 137*

c.d. Decreto "Ristori"- Osservazioni OCF

La pandemia che ha sconvolto l'Italia è destinata a lasciare nel tessuto sociale profonde tracce, destinate a permanere per molto tempo, ben oltre il momento dell'auspicato ritorno alla normalità e molto al di là anche di quello in cui si potranno vedere i segni di una sperata ripresa.

Acuti osservatori hanno già avuto modo di indicare come l'emergenza sanitaria abbia fatto esplodere la disparità fra la categoria dei c.d. "garantiti" e quella di coloro che non possono accedere alle tutele sociali.

I liberi professionisti si sono trovati esposti, più di altri, al rischio di perdere la fonte del proprio sostentamento: in particolare gli Avvocati, che nel 2020 hanno subito il blocco quasi totale dell'attività giudiziaria, hanno dovuto lottare per evitare la totale paralisi della Giustizia che avrebbe portato alla negazione delle tutele dei cittadini ed hanno dovuto chiedere di esercitare la giurisdizione in sicurezza e nella salvaguardia del diritto alla salute, con pari dignità rispetto ad altre categorie.

Ciò premesso, si osserva che le risorse sino ad oggi stanziare a sostegno delle professioni hanno avuto natura eminentemente assistenziale, sono state previste per periodi molto limitati, erogate con importi a volte irrisori, attribuite con criteri discutibili perché *inadeguati* alla struttura della professione quando non del tutto negate.

Ma la crisi in atto, la cui durata sarà ben superiore alla pandemia, investirà in modo generale tutta l'Avvocatura in una prospettiva temporale di breve-medio periodo, con la concreta possibilità di effetti strutturali e sistemici che riguardano al lungo periodo e che rischiano di mettere in serio pericolo la funzione di difesa dei diritti che essa è chiamata ad assicurare. Le previsioni sulla crescita nel 2021 oscillano tra il -10 e -15% con punte intorno al 20% per le attività di consulenza ed assistenza legali (fonte bollettino ISTAT secondo trimestre 2020). La Cassa Forense ha stimato nel 2020 una diminuzione di reddito della categoria di circa il 20% rispetto all'anno precedente e nella relazione al Bilancio di Previsione 2021 ricorda l'accesso al c.d. "reddito di ultima istanza", finanziato dal

Organismo Congressuale Forense

Governo tramite le Casse di Previdenza dei professionisti, definendolo enorme (la presentazione di oltre 144.000 domande, di cui quasi 138.000 di avvocati con redditi sotto i 35.000 euro).

Si richiama sul punto il DOCUMENTO DI SINTESI PER LE PROPOSTE DI PRIMO INTERVENTO A SOSTEGNO DELL'AVVOCATURA ITALIANA. "PANDEMIA, CRISI ECONOMICA E GIURISDIZIONE" datato 10.4.2020 – **che si allega** - nel quale l'Organismo Congressuale Forense aveva già indicato una serie di misure necessarie nel medio periodo per sostenere la professione ed analizzato la criticità di talune misure di sostegno varate dal D.L. Rilancio.

Non si può nascondere che la crisi degli studi professionali che costituiscono nel complesso ben il 12,5% del PIL nazionale non riguarda solo la fascia più debole, cui si è inteso provvedere con i primi interventi, ma si è già estesa anche agli studi più strutturati che devono da un lato sostenere ingenti costi fissi e dall'altro costituiscono la fonte di reddito per i propri dipendenti ed i propri collaboratori, soprattutto avvocati giovani e giovanissimi e, come tali, vanno tutelati.

Si osserva altresì che le misure adottate nel D.L. 137 all'esame del Parlamento appaiono fondate su un'ottica limitata (occasionata dalla presenza di provvedimenti restrittivi per talune attività) mentre allo stato si deve prendere atto che la limitazione nelle attività è *endemica*, cioè generalizzata e *fluida* in quanto connessa con il presentarsi delle necessità di quarantena e di isolamento fiduciario anche nelle categorie economiche non colpite dalle vere e proprie limitazioni ed al di fuori delle c.d. zone rosse, peraltro suscettibili di modifiche in base all'andamento della pandemia.

Poste queste premesse l'Organismo Congressuale Forense offre il seguente contributo che intende rappresentare l'esigenza di estendere talune misure di sostegno previste nel D.L. RISTORI anche alle professioni in quanto tali, mediante l'individuazione delle fasce meritevoli di aiuto con un criterio più adeguato di quello sinora utilizzato -fondato sul confronto fra il fatturato conseguito in un determinato mese del 2019 ed il fatturato dello stesso mese del 2020-, in quanto siffatto criterio è utilizzabile per talune attività produttive o commerciali ma non può fotografare altri tipi di attività, segnatamente le professioni ed in particolare l'Avvocatura.

Quali osservatori in un certo senso privilegiati sulle difficoltà delle imprese che cercano nel sistema giustizia una soluzione per garantire al Paese la produttività di cui ha bisogno, si presentano, altresì, in questo contributo, alcune proposte in tema di fiscalità generale.

Quanto alle norme che regolamentano l'attività giurisdizionale e con riferimento all'art. 27 si intendono rappresentare alcune osservazioni critiche, già espresse negli scorsi giorni con comunicato congiunto con il Consiglio Nazionale Forense e UNCAT – **che si allega** - , in assonanza con la posizione delle Organizzazioni specialistiche e dell'Ordine dei Commercialisti, quanto alla sostanziale cancellazione dell'udienza a cagione delle gravi carenze strutturali che rendono di fatto **inapplicabile ed inapplicata** la soluzione dell'udienza da remoto, con grave pregiudizio dei principi del contraddittorio e del giusto processo, garantiti dalla Costituzione.

Organismo Congressuale Forense

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

All'articolo 1 si propone di aggiungere il comma 1.bis

<p>1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</p> <p>1.Bis Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei sei dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019.</p> <p><i>omissis</i></p>
---	--

Art. 8

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)

All'art. 8 si propone di aggiungere il comma 1.bis

<p>1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il</p>	<p>1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il</p>
--	--



Organismo Congressuale Forense

<p>credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.</p> <p><i>omissis</i></p>	<p>credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre</p> <p>1.bis Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei dieci dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019.</p> <p><i>Omissis</i></p>
---	---

Art. 9

(Cancellazione della seconda rata IMU)

All'art. 9 si propone di aggiungere il comma 1.bis

<p>1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>1.bis Le previsioni del primo comma sono estese ai soggetti esercenti attività professionale a condizione che il volume dei compensi conseguiti dall'1.4.2020 al 31.10.2020 sia inferiore al 70% dei sei dodicesimi dell'ammontare dei compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019.</p> <p><i>Omissis</i></p>
---	--

Dopo l'art. 10 sono inseriti

Art. 10 bis

(Proroga di termini fiscali)

All'articolo 68 dl. 18/2020 conv. in L. 27/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3 sono inserite, in fine, le parole "In alternativa all'integrale versamento il debitore è ammesso ad effettuare il versamento del 25% del dovuto e il residuo in 24 rate mensili a partire dalla data del 15.1.2021"

al comma 3 bis le parole 31.12.2019 sono sostituite dalle parole 10.12.2020.

Testo dell'art. 68 dl 18 risultante

<p><i>Omissis</i></p> <p>3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.</p> <p>3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.</p>	<p><i>omissis</i></p> <p>3. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.</p> <p>In alternativa all'integrale versamento il debitore è ammesso ad effettuare il versamento del 25% del dovuto e il residuo in 24 rate mensili a partire dalla data del 15.1.2021.</p> <p>3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 10 dicembre 2020, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.</p>
---	---

Si vuole ricordare inoltre l'importanza fondamentale che ha al momento attuale una gestione oculata della fiscalità intesa anche come termini di pagamento, per le professioni, le imprese ed i cittadini in genere. E' nel pieno **interesse della collettività** che l'Erario possa incassare le imposte ed i tributi in **liquidazione ordinaria** così come che si veda garantito l'incasso dei **carichi esattoriali** derivanti da recuperi fiscali: il debitore anche moroso deve messo nelle condizioni di onorare il proprio debito erariale. Il sistema normativo vigente comporta delle gravi ripercussioni per coloro che, attivatisi per una forma di definizione o rateizzazione prevista dei propri carichi esattoriali, non siano poi in grado di farvi fronte, anche a cagione di situazioni eccezionali come la presente tale per cui, richiamando i documenti già emessi da OCF, si insiste ancora un volta per la necessità che venga articolata la riscossione dei tributi, sia in autoliquidazione, sia come riscossione esattoriale vera e propria, mediante un sistema che eviti l'accavallarsi di scadenze – ordinarie e straordinarie – nello stesso strettissimo periodo di tempo e che assicuri, alla ripresa della riscossione, una adeguata rimodulazione delle scadenze mediante congrua rateizzazione. Al contrario si determinerà una situazione generalizzata di decadenza dalle rateizzazioni e dalle forme di "pace fiscale" in essere, prima fra tutte la c.d. rottamazione, per la quale, è noto, non è previsto *alcun margine di tolleranza* in relazione al 10 dicembre prossimo venturo (data in cui verranno a scadere tutte le rate, anche quelle rinviate per i precedenti provvedimenti emergenziali) e la cui decadenza comporta l'impossibilità *de futuro* di accedere a qualsivoglia forma di rateazione (ampliandosi, in sostanza, così, la categoria dei soggetti definitivamente espunti dalla vita economica attiva).

Le modifiche apportate hanno l'effetto di estendere alla rottamazione il meccanismo già previsto per i versamenti in autoliquidazione rinviati a cagione dei primi provvedimenti emergenziali (ovvero il versamento di una quota in unica soluzione con rateizzazione del residuo); appare necessario anzi ridurre la quota da versarsi in unica soluzione (attualmente, prevista, nel 50% per talune tipologie) al 25%, visto il protrarsi delle difficoltà e per evitare l'accavallarsi delle varie scadenze, ordinarie e rinviate.

Pur mantenendosi la norma che disapplica alla rottamazione il margine di tolleranza, si prevede l'ammissione coloro che risulteranno decaduti dal beneficio della rottamazione ad un nuovo provvedimento di rateazione.

Art. 10 ter

(Disposizioni in tema di carichi esattoriali)

1. L'inciso "scadenti nel periodo dall'8 marzo al ((31 dicembre)) 2020" nel primo comma dell'art. 68 DL 18/2020 conv. in L. 34/20020 è abrogato.
2. Alle rateazioni richieste entro il 31.12.2020 non si applica l'art. 19 comma IV del dpr 602/1973.

Testo dell'art. 68 risultante

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, ~~scadenti nel periodo dall'8 marzo al ((31 dicembre)) 2020~~, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Togliendo l'inciso "scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020" dall'art. 68 comma I del dl 18/2020 rientreranno nella sospensione prorogata fino al 31.12 (con ripresa della riscossione al 31.1. 2021), **tutti i carichi esattoriali**, anche se scaduti anteriormente all'8.3.2020.

Si prevede altresì che tutti i carichi esattoriali in essere possano essere *ex novo* rateizzati anche l'istante è già incorso in decadenza anteriormente alla sospensione dei termini, in tal modo dopo la sospensione i cittadini potranno chiedere ed ottenere rateizzazioni di tutti i carichi, con sanatoria e ripristino di una nuova stagione per i contribuenti, una sorta di pace fiscale -senza però alcun abbattimento del carico-, purchè le richieste di rateizzazione siano richieste entro il 31.12.

Art. 10 quater
(Disposizioni in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Sono abrogati i commi I e II dell'art. 148 del DL 34/2020 conv.in L. 77/2020.
2. Le parole dell'ultimo alinea del comma III da "Analogamente" a "al 31 dicembre 2019" sono sostituite come segue: "Gli indici sintetici non si applicano per i periodi imposta in corso al 31.12.2020 ed al 31.12.2021".

Testo risulta dell'art. 148

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

~~1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l'introduzione~~

Organismo Congressuale Forense

~~di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità~~

~~dell'Amministrazione finanziaria:~~

~~a) la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto~~

~~nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;~~

~~b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di~~

~~categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale;~~

~~c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e a 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.~~

2. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Disapplicazione degli ISA nel periodo di crisi (2020 e 2021).

ART. 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza	1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza
--	--



Organismo Congressuale Forense

ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono

ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, **con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione**, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui **sia già stata fissata discussione in pubblica udienza o sia formulata la predetta istanza in relazione alla camera di consiglio** e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, **salvo** che una delle parti **manifesti con la stessa istanza la volontà di procedere in ogni caso con la discussione orale**, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione **per tutte le parti** di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza

Organismo Congressuale Forense

<p>considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.</p>	<p>per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile accogliere la richiesta di procedere con la discussione orale. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.</p>
--	--

La nuova modalità di trattazione delle controversie tributarie, siano esse in pubblica udienza o in camera di consiglio, prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 27 del D.L. n. 137/2020 in definitiva estromette i difensori dalla possibilità di discutere oralmente la controversia. Infatti, è previsto che in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione. Tuttavia, poiché **nessuna Commissione Tributaria è attualmente dotata degli strumenti necessari per trattare da remoto le udienze**, la discussione si svolgerà per il tramite dello scambio di comparsa e repliche prima dell'udienza (c.d. trattazione scritta), a prescindere dalla volontà dei difensori di procedere in tal senso. Solo in data 6.11. u.s. è stato emanato il decreto del Mef per le regole tecniche operative necessarie per l'emanazione dei provvedimenti giurisdizionali emessi all'esito dell'udienza telematica, ma è prevista l'entrata in vigore delle norme anzidette alla data del 1.6.2021, salvo per la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale del Lazio.

Si osserva che la presenza del difensore nel processo attraverso il contraddittorio orale non è un valore sacrificabile e consente di selezionare gli argomenti più rilevanti della difesa, di confrontarsi con quanto esposto dal relatore e di coinvolgere il collegio nel detto confronto. Rappresenta, quindi, una garanzia della decisione. Il giusto processo va salvaguardato attraverso il modello del contraddittorio, come delineato dalla CEDU (art. 6) e dalla nostra Costituzione (artt. 101 e 111).

Pertanto, poiché non appare compatibile con il pieno ed effettivo diritto di difesa e del contraddittorio che la nuova modalità di trattazione scritta delle udienze tributarie venga imposta senza il previo consenso dei difensori, si propone la modifica normativa in premessa che conferisce ai difensori delle parti la facoltà di accettare o meno la trattazione in presenza. Infatti, nel caso in

Organismo Congressuale Forense

cui il difensore insista per la discussione orale e non vi siano le condizioni strutturali per procedervi, non v'è motivo di non rinviare l'udienza a nuovo ruolo.

Il testo così come proposto prevede che:

- Il decreto del presidente della Commissione dispone alternativamente l'udienza da remoto oppure il passaggio in decisione allo stato degli atti, con comunicazione alle parti
- Il passaggio in decisione allo stato degli atti è previsto solo per l'udienza in camera di consiglio; mediante la prevista istanza si accede al regime della trattazione cartolare nei termini assegnati
- Per le udienze già fissate per la discussione pubblica è automatico il passaggio alla trattazione cartolare, senza necessità di nuova istanza
- E' garantita la possibilità di chiedere rinvio motivato per la conservazione dell'oralità

Allegati:

- 1) Documento di sintesi per le proposte di primo intervento a sostegno dell'Avvocatura italiana. "PANDEMIA, CRISI ECONOMICA E GIURISDIZIONE" 10.4.2020
- 2) Comunicato congiunto OCF – CNF – UNCAT sull'art. 27 DL Ristori

*A cura delle Commissioni
"Effettività dei compensi e Fiscalità"
"Processo tributario"*

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE
Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico

